

Penale

INVASIONE

L'infelice norma sul divieto dei rave party

venerdì 11 novembre 2022

di Castaldo Andrea Ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Salerno

Il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 ha introdotto l'art. 434-bis c.p., rubricato "Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica". Nelle intenzioni del legislatore, come peraltro è dato leggere nello schema accompagnatorio, la norma è stata pensata per contrastare i c.d. rave party, ma la portata della disposizione ha confini molto più nebulosi ed incerti, che hanno provocato l'immediata levata di scudi e numerose critiche.

[D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 – G.U. n. 255 del 31 ottobre 2022](#)

Se è vero che non bisogna sparare sulla Croce Rossa e che tra gli sport di massa più diffusi in Italia figura quello di criticare qualsiasi novità, qui purtroppo della Croce Rossa non si vede neppure il caratteristico segno distintivo.

La prima domanda da porsi è se vi fosse davvero la necessità dell'introduzione di questa norma e di un nuovo reato. La risposta è affermativa, se voleva essere un segnale di 'cambio di passo'. La risposta è invece completamente negativa su un piano generale di politica criminale, dal momento che disposizioni specifiche sul fronte penale atte a fronteggiare tali situazioni già esistevano (ad esempio, l'art. 633 c.p.). Inoltre, l'intervento penale va sempre calibrato in funzione di extrema ratio, a maggior ragione in un sistema affetto da panpenalismo. In definitiva, l'art. 434-bis c.p. è l'ulteriore, evidente 'cartina di tornasole' della ormai famosa legislazione simbolica, che interviene immediatamente per sedare umori dell'opinione pubblica sulla base di vere o presunte emergenze.

Il vero punctum dolens del nuovo reato è la 'simpatica' quanto incredibile definizione tautologica in cui incorre il primo comma. Infatti (leggere per credere), l'invasione di terreni o edifici viene spiegata consistere «nell'invasione arbitraria commessa da più di cinquanta persone allo scopo di organizzare un raduno». Il che significa, nel linguaggio tecnico dei giuristi, trattarsi di un reato di pericolo, la cui commissione si realizza anticipatamente nella «invasione di terreni o edifici», essendo la finalità (cioè il dolo specifico) una componente che deve sorreggere l'azione, ma la cui realizzazione è del tutto indifferente.

Peraltro, è evidente che detto scopo è implicitamente esistente e sarà quindi ritenuto in re ipsa, dal momento che non si vede perché cinquanta persone dovrebbero riunirsi.

Inoltre, qualche (legittima) preoccupazione sorge quando, consultando l'autorevole vocabolario Treccani, si definisce come raduno «il radunarsi di molte persone provenienti da parte diverse, in un luogo, per partecipare ad una pubblica manifestazione di carattere vario, a festeggiamenti, a competizioni sportive».

Uguale indeterminatezza investe anche l'ulteriore descrizione del fatto tipico, cioè l'ipotesi in cui dal raduno possa «derivare un pericolo per l'ordine pubblico o

l'incolumità pubblica o la salute pubblica». Il motoraduno degli Harleysti in un terreno comunale abbandonato costituirà reato se avverrà in condizioni non ottimali per prevenire il contagio di malattie infettive o da Covid? E, per soffermarsi su ipotesi meno ludiche e più inquietanti, l'occupazione di un liceo da parte degli studenti sarà ugualmente punita? Non è mero esercizio di fantasia, dal momento che la norma richiede unicamente e semplicemente la possibilità che ciò comporti un pericolo per l'ordine pubblico e non la sua effettiva realizzazione.

Insomma, il rischio di una strumentalizzazione o di una lettura che finisca per travolgere l'origine e lo spirito della disposizione, ampliando eccessivamente il perimetro delle condotte vietate, non è da scartare. Ciò significa, d'altra parte, che ancora una volta l'interpretazione e i confini saranno lasciati alla giurisprudenza, ma tale effetto non va ascritto quale risultato positivo.

Uno dei cardini fondamentali del diritto penale è e dovrà essere sempre quello del principio di tassatività della fattispecie, con ciò intendendo la chiarezza del precetto, tale da orientare il cittadino ed evitare abusi e strumentalizzazioni.

Anche sul fronte delle pene, la reclusione da tre a sei anni è abbastanza alta e crea distonie all'interno dell'ordinamento penale, rispetto ad altri reati egualmente o maggiormente gravi, ma sanzionati con pene inferiori.

Purtroppo, anche questo effetto è figlio dei tempi, dal momento che interventi random che si susseguono indisturbati da decenni impediscono una visione di insieme ed una politica sanzionatoria omogenea.

La pena superiore a cinque anni di reclusione comporta la possibilità di disporre intercettazioni, soluzione che curiosamente contraddice il programma governativo del limitare il ricorso a tale strumento invasivo.

Non poteva mancare infine il richiamo all'applicabilità delle misure di prevenzione, secondo una ricorrente politica criminale che si nutre di espedienti di neutralizzazione certamente non garantisti.

Ai compilatori dell'art. 434-bis c.p. vanno riconosciute sicuramente le attenuanti generiche, poiché l'intenzione, in sé non deprecabile, era quella di cercare di porre fine ad un fenomeno del tutto biasimevole, quale quello dei rave party ed in generale di chi non ha rispetto per le basilari regole di convivenza civile. Ma si sa che le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni. Poiché però occorre essere sempre ottimisti, quantomeno per non spaventare il lettore, confidiamo che in sede di conversione, se non proprio un'abiura, vi sia quantomeno un ravvedimento operoso.

Copyright © - Riproduzione riservata